

Divorzio secondo la legge moldava

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 13 febbraio 2013 (Pres. Servetti, est. R. Muscio)

DIVORZIO – LEGGE MOLDAVA – NORMATIVA APPLICABILE (l. 218/1995)

In virtù della legislazione moldava (art. 37), «se i coniugi hanno figli minori comuni o, in assenza di un accordo per il divorzio del coniuge, il divorzio avviene attraverso il Tribunale. Il giudice dichiara lo scioglimento del matrimonio se ritiene che la convivenza come coniugi e la conservazione della famiglia sia impossibile»

DIVORZIO – AFFIDAMENTO DELLA PROLE – MARCATO MASCHILISMO DEL MARITO – FIGURA FEMMINILE RITENUTA INFERIORE ALLA FIGURA MASCHILE - AFFIDAMENTO ALLA MOGLIE IN VIA ESCLUSIVA – SUSSISTE (art. 155-bis c.c.)

In tema di affidamento condiviso, deve disporsi l'affidamento esclusivo della prole in favore della madre dove, all'esito della disposta valutazione psicodiagnostica, sia emersa, a carico del marito, una personalità ostinata nelle sue convinzioni, poco flessibile e provocatoria, attaccato alla famiglia più in termini ideali che nei comportamenti pratici, con un pensiero fortemente centrato sulle proprie esigenze caratterizzato anche da un marcato maschilismo che lo fa sentire superiore alla figura femminile verso la quale diventa terribilmente squalificante e minaccioso

Omissis

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso, depositato in data 24.7.2009, N chiedeva a questo Tribunale che, applicando la legge moldava, venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con V il 13.11.1999, considerato che la convivenza era ormai divenuta intollerabile anche a causa dei comportamenti prevaricatori ed aggressivi posti in essere dal marito, l'affido esclusivo delle figlie X, nata il ...2000, Y, nata il ..2004 e Z, nata il ...2008, rimettendo al Tribunale la regolamentazione della frequentazione con il padre, l'assegnazione della casa coniugale, sita in ... viale .., condotta in locazione, e il mantenimento per le figlie nella misura di € 700 mensili, oltre il 50% delle spese mediche e scolastiche e straordinarie.

All'udienza presidenziale fissata per il giorno 23.2.2010 il resistente, benchè ritualmente citato, avendo ricevuto a mani proprie la notifica del ricorso in data 13.10.2009, non compariva.

Il Presidente, sentita la ricorrente e all'esito del deposito di documentazione attestante la situazione reddituale del convenuto, con ordinanza riservata del 9.3.2010, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava le minori in via esclusiva alla madre, autorizzava il padre a vedere e tenere con sè le figlie previo accordo con la madre e almeno un pomeriggio alla settimana, assegnava la casa coniugale alla ricorrente disponendo l'immediato rilascio da parte del resistente, poneva a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con il versamento entro il giorno 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 540, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e delle spese scolastiche e nominava se stesso Giudice Istruttore.

All'udienza di comparizione e trattazione, fissata per il 24.6.2010, veniva dichiarata

la contumacia del convenuto ritualmente citato ex art. 140 c.p.c e non costituito e, attesa la richiesta di parte attrice, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.

Veniva espletata l'istruttoria orale nei limiti in cui le prove dedotte sono state ritenute ammissibili e rilevanti, rinunciando poi l'attrice all'interpello del convenuto e all'audizione di un proprio teste e veniva disposta indagine psicosociale e psicodiagnostica da parte dei Servizi Sociali del Comune di .. e del Servizio Specialistico della ASI sul nucleo familiare, attese le difficoltà rappresentate dalla stessa attrice non avendo il convenuto lasciato la casa coniugale ed essendo le minori esposte alla conflittualità fra i coniugi.

Con ordinanza a verbale del 18.10.2011, attese le conclusioni dell'accertamento espletato, veniva disposto l'affidamento delle minori al Comune di .. mantenendo il collocamento prevalente presso la madre, delegando all'Ente le determinazioni circa le questioni scolastiche ed educative delle minori, la regolamentazione di un calendario di visite tra il padre e le minori in Spazio Neutro e con modalità osservate, la prosecuzione dell'attività di sostegno alla madre e alle minori.

All'udienza del 3.4.2012, avanti a questo nuovo Giudice Istruttore, subentrato nel ruolo, fissata per la precisazione delle conclusioni si costituiva il convenuto, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo l'affido condiviso delle figlie con collocazione presso la madre e un diritto di visita per sè a garanzia del mantenimento del rapporto con le figlie, la determinazione di un contributo per le figlie non superiore a € 300 chiedendo una modifica in tal senso dei provvedimenti provvisori in essere.

Concesso un termine all'attrice per replicare sull'istanza di modifica, con ordinanza a verbale del 22.5.2012 venivano respinte le istanze di modifica dei provvedimenti presidenziali e su richiesta congiunta delle parti, atteso un possibile miglioramento dei rapporti tra il padre e le minori, veniva rinviata l'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 25.10.2012, preso atto della relazione dei Servizi Sociali del 23.10.2012, le parti precisavano le conclusioni reiterando tutte le proprie domande; il Giudice Istruttore rimetteva, quindi, la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, presentate la prima da entrambe le parti, la seconda solo da parte convenuta.

In data 8.1.2013 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.

Preliminarmente deve ritenersi la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo i coniugi stabilito la residenza abituale in ... ove ancora risiede l'attrice.

E' poi applicabile ex art. 31 comma 1 della legge 218/95, avendo entrambi i coniugi nazionalità moldava, la legge moldava (codice della famiglia n. 1316 del 26.10.2000) che regola agli art. 33 e 37 lo scioglimento del matrimonio su richiesta di uno dei coniugi.

In particolare, stabilisce l'art. 37 che *“se i coniugi hanno figli minori comuni, ad eccezione di quanto previsto all'art. 36 cpv, o, in assenza di un accordo per il divorzio del coniuge, il divorzio avviene attraverso il Tribunale. Il giudice dichiara lo scioglimento del matrimonio se ritiene che la convivenza come coniugi e la conservazione della famiglia sia impossibile”*.

Ritiene il Tribunale alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite che la domanda proposta dall'attrice sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Deve, infatti, ritenersi provato che la comunione di vita tra i coniugi sia divenuta impossibile come ben descritto nelle relazioni dei Servizi Sociali del 23.3.2011 e del 12.10.2011 e nella relazione della ASL del 28.12.2011 che ricostruisce con particolare attenzione, sulla base dei racconti fatti dalle stesse parti, la vita coniugale e la crisi irreversibile della coppia, circostanze confermate anche dai testimoni sentiti.

E del resto all'iniziale contrarietà manifestata dal convenuto non costituito agli operatori quanto alla volontà di divorziare è poi seguita l'adesione alla domanda di divorzio dallo stesso formulata con la comparsa di costituzione.

Quanto alle domande accessorie relative ai figli minori, ritiene il Collegio che possa essere disposto l'affidamento esclusivo alla madre delle figlie minori, considerato che la situazione che aveva portato all'adozione in corso di causa dell'affidamento all'Ente appare superata in relazione alla situazione personale della madre.

In primo luogo la valutazione psicodiagnostica del 28.12.2011 non evidenzia profili di incapacità genitoriale in capo alla signora N, ma soltanto tratti di personalità insicura e dipendente legati soprattutto al lungo vissuto di difficoltà e di delusione causati dal fallimento della vita coniugale.

E soprattutto l'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del 23.10.2012 evidenzia significativi miglioramenti sotto tale ultimo profilo dando atto che *“la signora N è una donna forte che si è sempre occupata delle gestione delle sue figlie e quando vede delle difficoltà si confronta con la sua rete familiare e amicale. Ha ottenuto un posto di lavoro che pare sufficientemente stabile e questo le ha fatto prendere maggiore sicurezza sia come donna che come madre..... appare consapevole della sofferenza che le bambine hanno dovuto sopportare negli anni ... e percepisce le minori come serene nell'incontrare il padre.... Ha mostrato nell'ultimo periodo di aver compiuto un percorso personale che le ha consentito di affidarsi maggiormente al Servizio e di sentirsi meno giudicata rispetto alla scelta di separarsi dal V”*.

Ritiene, pertanto, il Tribunale che a fronte della certa capacità genitoriale della madre e del superamento di quelle sue fragilità legate soprattutto alla presenza prolungata nella casa coniugale del marito che si è allontanato solo a luglio del 2011 debba attribuirsi alla signora l'affidamento esclusivo delle tre figlie dovendosi riconoscere che la stessa abbia piena capacità di curare le bambine e di adottare per le stesse scelte adeguate per una loro crescita serena nel rispetto anche dell'altra figura genitoriale con l'aiuto di quei supporti per le minori già avviati dai Servizi Sociali del Comune di .. e di ulteriori interventi di sostegno indicati dagli stessi Servizi nell'ultima relazione di aggiornamento sopra citata.

I Servizi Sociali dovranno, pertanto, garantire la prosecuzione dell'attività di ADM già in essere per X e avviare analogo attività per le altre minori al fine di monitorare maggiormente la situazione delle minori a casa, di fornire loro adeguati stimoli educativi, di facilitare maggiormente la relazione tra le sorelle nonché di fornire uno spazio di ascolto alle bambine riguardo al rapporto con le figure genitoriali.

Dovranno, altresì, attivare attraverso il servizio sanitario competente un percorso psicoterapeutico per X che le garantisca uno spazio personale di rielaborazione degli eventi traumatici vissuti anche in considerazione della delicata fase evolutiva della ragazza.

Dovranno, infine, continuare a monitorare la situazione del nucleo familiare e delle minori segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per le stesse al Tribunale per i Minori, Autorità Giudiziaria competente.

Quanto alla relazione con il padre ritiene il Collegio che, atteso il comportamento costantemente ostruzionistico ed oppositivo che il signor V ha manifestato, debba essere mantenuto l'incarico ai Servizi di regolamentare la frequentazione delle bambine con lo stesso in Spazio Neutro con possibilità di evoluzione degli incontri alla presenza di personale educativo e di ampliamento degli stessi, se ritenuto rispondente all'interesse delle minori.

Nella valutazione psicodiagnostica che non è stato possibile neppure completare, avendo il signor V dopo il secondo colloquio comunicato la sua indisponibilità a proseguire, emerge una personalità ostinata nelle sue convinzioni, poco flessibile e provocatoria, attaccato alla famiglia più in termini ideali che nei comportamenti pratici, con un pensiero fortemente centrato sulle proprie esigenze caratterizzato anche da un marcato maschilismo che lo fa sentire superiore alla figura femminile verso la quale diventa terribilmente squalificante e minaccioso e rispetto alle figlie, se sembra cercare maggiormente un dialogo con la più grande, è più assente per le ultime due che dubita anche siano sue figlie biologiche.

Nell'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi si dà atto ancora di tali comportamenti di totale chiusura e pur *“affermando che gli dispiace per le figlie non porta alcuna richiesta di incontro o di modalità di visita più ampia”*, tanto è vero che non si è presentato ad uno degli incontri programmati senza fornire alcuna spiegazione da poter riportare alle minori.

E' quindi evidente che tale situazione personale e comportamentale del padre non consenta in alcun modo di poter anche solo valutare un regime di affidamento condiviso dallo stesso pure richiesto, non essendo possibile alcun tipo di dialogo e collaborazione con la madre, dialogo e collaborazione che costituiscono invece presupposti imprescindibili per garantire tale regime di affido.

Devono, invece, essere confermati i provvedimenti presidenziali relativi all'assegnazione alla casa coniugale, sita in ... viale .., condotta in locazione, alla signora N in quanto genitore affidatario delle figlie minori.

Quanto al mantenimento delle minori deve osservarsi che la situazione reddituale della signora N che dall'inizio del 2011 ha trovato un lavoro con contratto a tempo determinato con un reddito netto mensile di € 1.128 per l'anno di imposta 2011 (vedi Cud 2012) è pur sempre estremamente incerta e modesta a fronte di quella del signor V, dipendente a tempo indeterminato della stessa azienda dal 2004 con un reddito netto medio mensile di € 1.504 per l'anno di imposta 2011 (vedi Cud 2012).

Deve altresì considerarsi che il mantenimento delle figlie grava integralmente sulla madre dal momento che il padre non le tiene con sé per nulla e che è circostanza non contestata che il canone di locazione della casa coniugale cui deve far fronte la signora N è di circa € 700 mensili.

A fronte quindi di tale situazione reddituale delle parti e degli altri elementi da considerare ai fini della determinazione del contributo al mantenimento sopra indicati ritiene il Collegio equo e proporzionato porre a carico del padre, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento entro il 5 di ogni mese della somma mensile di € 600 (€ 200 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione dall'annualità

successiva alla data di pubblicazione della sentenza, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e delle spese scolastiche, previamente concordate e documentate, salva l'urgenza per quelle mediche.

Quanto, infine, alle spese di lite, osserva il Tribunale in via preliminare che deve essere disposta ex art. 136 DPR 115/2002 con decorrenza dal 1.1.2011 la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'attrice, adottato dall'Ordine degli Avvocati di Milano in data 15.11.2007, atteso il superamento del limite di legge a partire dall'anno di imposta 2011 dato il reddito complessivo documentato in atti e di cui sopra si è detto.

Ritiene il Tribunale che le stesse possano essere compensate nella misura di un terzo, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status, e debbano essere poste a carico del convenuto nella misura dei due terzi, attesa la soccombenza dello stesso sulle altre domande.

Devono poi essere liquidate applicando la nuova disciplina introdotta dal DM 140/2012 dal momento che l'attività difensiva è stata conclusa successivamente al 23 agosto 2012, data di entrata in vigore del citato DM, essendo state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica rispettivamente in data 21.12/27.12.2012 e 16.1.2013 (Cass. Sez. Unite 25.9.2012 n. 17406).

Possono, quindi, quantificarsi secondo lo scaglione medio di riferimento per ciascuna fase processuale non sussistendo ragioni per aumenti dei valori medi, attesa la non particolare complessità della causa, e applicando la riduzione della metà ex art. 130 DPR 115/2002 per la fase di studio e la fase introduttiva in quanto espletate sino al dicembre 2010 per cui era efficace l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'attrice.

Devono, pertanto, essere poste a carico del convenuto nella misura dei 2/3 sopra indicata disponendone ex art. 133 DPR 115/2002 il pagamento a favore dell'Erario nella misura di € 600, oltre iva e cpa come per legge e il pagamento a favore dell'attrice nella misura di € 1.800, oltre iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:

1. dichiara, ai sensi degli artt. 33 e 37 del codice della famiglia moldavo 1316 del 26.10.2000, lo scioglimento del matrimonio, contratto in ... (Moldavia) il 13.11.1999, tra N e V, trascritto nei registri dello Stato Civile di ... (Moldavia) ..
2. affida in via esclusiva alla madre le figlie minori ...
3. incarica i Servizi Sociali del Comune di ... di regolamentare la frequentazione delle bambine con il signor V in Spazio Neutro con possibilità di evoluzione degli incontri alla presenza di personale educativo e di ampliamento degli stessi, se ritenuto rispondente all'interesse delle minori
4. incarica i Servizi Sociali del comune di ... in collaborazione con il Servizio Specialistico della ASL competente per territorio, ciascuno per quanto di competenza, di garantire la prosecuzione dell'attività di ADM già in essere per X, di avviare analogo attività per le altre minori, di attivare un percorso psicoterapeutico per X, di monitorare la situazione del nucleo familiare e delle minori segnalando eventuali situazioni di grave pregiudizio per le stesse al Tribunale per i Minori, Autorità Giudiziaria competente

5. assegna la casa coniugale, sita in ... viale ..., condotta in locazione, con quanto l'arreda alla signora N in quanto genitore affidatario delle minori
6. pone a carico di V con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori, mediante versamento, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, della somma mensile di € 600 (€ 200 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione dalla annualità successiva alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e delle spese scolastiche, previamente concordate e documentate, salva l'urgenza per quelle mediche
7. revoca ex art. 136 DPR 115/2002 con decorrenza dal 1.1.2011 il decreto n. 2317/2007 di ammissione al gratuito patrocinio di N, emesso dall'Ordine degli Avvocati di Milano il 15.11.2007
8. compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e V a rifondere le spese di lite nella misura di 2/3 liquidate in complessivi € 2.400 per compenso professionale, oltre iva e cpa, disponendo il pagamento ex art. 133 DPR 115/2002 a favore dell'Erario della somma di € 600, oltre iva e cpa come per legge, e a favore di N della somma di € 1.800, oltre iva e cpa come per legge
9. manda al Cancelliere di trasmettere, al suo passaggio in giudicato quanto al capo 1), copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di .. perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
10. manda al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza al Comune di Magenta e ai relativi Servizi Sociali.

Così deciso, in Milano il 13 febbraio 2013

Il Giudice Relatore
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente
Dott.ssa Gloria Servetti